

**Ipotesi di Accordo di Armonizzazione
per il passaggio dal CCNL Metalmeccanici Industria privata e Installazione di impianti
e dal CCNL Terziario, Commercio, Distribuzione e Servizi
al CCNL Federculture**

Il giorno 18 dicembre 2017, alle ore 12:00., in Roma presso la sede della LAZIOcrea S.p.A. sita in Via del Serafico 107, si sono incontrate:

- a) la LAZIOcrea S.p.A. rappresentata dal Presidente Albino Ruberti assistito dalla Responsabile Relazioni Sindacali Loreta Margherita Quaranta e dalla Responsabile Risorse Umane Laura Mochi;
- b) la Delegazione Sindacale di Funzione Pubblica, rappresentata da FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, UIL PA e UGL Terziario e la relativa Rappresentanza Sindacale Unitaria;
- c) la Delegazione Sindacale Metalmeccanica rappresentata dalle Organizzazioni Sindacali FIOM CGIL, FIM CISL, UILM UIL, COBAS Lavoro Privato e la relativa Rappresentanza Sindacale Unitaria.

Premesso

che con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00060 del 21 aprile 2015 è stato approvato il *Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, direttamente o indirettamente possedute e la relazione tecnica ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*;

che la Regione Lazio, con L.R. n. 12 del 24 novembre 2014, art.5 recante "*Disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa regionale*" ha disposto l'accorpamento in un unico soggetto delle società a controllo regionale Lazio Service e LAit Lazio Innovazione Tecnologica;

che con D.G.R. n. 488/2015 è stato approvato il *progetto di Fusione per unione tra Lazio Service S.p.A. e LAit - Lazio innovazione tecnologica S.p.A.*, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2501-ter del codice civile";

che nelle date del 3 novembre e del 21 dicembre 2015 il Socio Unico Regione Lazio, Lazio Service S.p.A., LAit S.p.A. e rispettive Organizzazioni Sindacali hanno proceduto all'espletamento dell'esame congiunto ex art. 47, legge 29 dicembre 1990, n. 428, sottoscrivendo il *verbale di consultazione e di accordo sindacale ex art. 47, legge 29 dicembre 1990, n. 428* con il quale hanno convenuto di mantenere inalterate le condizioni economico-normative antecedenti la Fusione, sino alla adozione di un nuovo CCNL di riferimento da parte di LAZIOcrea S.P.A.;


che in data 22 dicembre 2015 è stato stipulato l'Atto di Fusione per unione tra Lazio Service S.p.A. e LAit - Lazio Innovazione Tecnologica, volto alla costituzione della New.Co. LAZIOcrea S.p.A., con decorrenza 31 dicembre 2015;

che con L.R. n. 12 del 10 agosto 2016, art. 3, comma 5 "*Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione*" è stata disposta la soppressione dell'Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche (di seguito ASAP) e il trasferimento delle relative funzioni alla LAZIOcrea S.p.A.;

che tale operazione si inserisce nell'azione complessiva di contenimento della spesa pubblica regionale e di razionalizzazione dei costi delle società partecipate, attraverso una migliore valorizzazione ed ottimizzazione delle professionalità interne, una maggiore efficienza nell'espletamento dei servizi e una conseguente diminuzione dei costi istituzionali;

che in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 6 della già citata legge regionale, la Giunta regionale, con propria *Deliberazione n. 128 del 28 marzo 2017*, ha disposto il trasferimento alla LAZIOcrea S.p.A., secondo le modalità previste dal codice civile, *delle funzioni e delle attività esercitate dall'Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche nonché, ai fini della piena salvaguardia dei livelli occupazionali, del personale dell'Agenzia medesima incluso nell'elenco trasmesso dal liquidatore nel "documento 03", allegato alla nota ASAP in liquidazione, prot. n. 2669/16 del 27 dicembre 2016*;

che con il medesimo atto la Giunta regionale ha deliberato di mantenere, per il personale trasferito, il *trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative*,





corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui lo stesso risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale della società di destinazione, sarà corrisposto, per la differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti; in ogni caso, dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale in quanto tali spese dovranno essere rimodulate nell'ambito delle risorse assegnate a LAZIOcrea S.p.A. nell'ordinario quadro programmatico a valere sul bilancio regionale;

che nelle date dell'11 e 31 maggio, 12 e 15 giugno 2017 la LAZIOcrea S.p.A. e il Liquidatore hanno avviato le rituali procedure di consultazione sindacale, esaminando le conseguenze economiche, giuridiche e sociali derivanti dal trasferimento del personale in forza presso l'ASAP alla società LAZIOcrea;

che nelle more dell'applicazione a tutto il personale della società LAZIOcrea di un unico CCNL di riferimento, è stato mantenuto per il personale ASAP assunto a tempo indeterminato il CCNL Terziario, Commercio, Distribuzione e Servizi;

che in data 5 settembre 2017 ASAP in liquidazione e LAZIOcrea S.p.A. hanno stipulato l'Atto ricognitivo delle funzioni, delle attività e del personale a tempo indeterminato;

che nella riunione sindacale del 28 luglio 2017 LAZIOcrea S.p.A. ha annunciato alle Organizzazioni Sindacali la volontà di giungere, entro e non oltre il mese di ottobre 2017, alla definizione di un unico Contratto Collettivo di Lavoro per tutti i dipendenti della società, che verrà applicato a partire dal 1 gennaio 2018, nelle more della definizione e adozione di un Contratto Collettivo di Lavoro specifico per le società "in house providing";

Considerato

che a seguito della Fusione per unione delle Società Lazio Service e LAit Innovazione Tecnologica e del trasferimento del personale ASAP, permangono in LAZIOcrea differenti trattamenti normativi e retributivi applicati al personale dipendente, derivanti dalla vigenza di tre differenti Contratti Collettivi di Lavoro: il CCNL Federculture, il CCNL Metalmeccanici Industria Privata e Installazione di Impianti e il CCNL Terziario, Commercio, Distribuzione e Servizi, con conseguente disallineamento degli istituti giuridici ed economici applicati al personale della società;

che l'art. 4-bis, comma 107, legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 "Legge di Stabilità regionale 2017" dispone che "entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, l'Assessore competente in materia di bilancio, di concerto con gli Assessori competenti in materia di lavoro ed infrastrutture, predisponesse un atto di indirizzo programmatico, volto a stabilire criteri e modalità per la procedura di perequazione del personale interessato dall'operazione straordinaria di Fusione per unione delle società Lazio Service e LAit in LAZIOcrea S.p.A. al fine di garantire il mantenimento dei livelli retributivi e le professionalità dei lavoratori interessati;

che il Socio Unico Regione Lazio, con propria Deliberazione n. 624 del 10 ottobre 2017, avente ad oggetto "Atto di indirizzo concernente i criteri e le modalità per la procedura di perequazione del personale dipendente della LAZIOcrea S.p.A. S.p.A. già inquadrato in Lazio Service S.p.A. e LAit S.p.A. ai sensi dell'art. 3, comma 107, della L.R. 31 dicembre 2016, n.17 e dell'art. 17, comma 39, della L.R. 14 agosto 2017, n. 9" ha dettato i criteri e le modalità di attuazione del percorso di armonizzazione contrattuale, normativa ed economica, che dovrà essere articolato attraverso due distinte azioni:

1) la prima azione, da realizzare entro il 1° gennaio 2018, prevede il superamento dei modelli contrattuali vigenti, attraverso l'estensione del Contratto Collettivo di Lavoro Federculture a tutto il personale della società LAZIOcrea, nelle more della definizione e adozione di un Contratto Collettivo di Lavoro specifico per le società "in house providing";

2) la seconda azione prevede l'avvio, nell'ambito delle risorse disponibili come individuate dall'art.3, comma 109 della legge regionale 31 dicembre 2016 n. 17 e dall'art.17, comma 89 della L.R. 14 agosto 2017 n.9, della riqualificazione del personale dipendente della LAZIOcrea S.p.A. S.p.A. già inquadrato in Lazio Service S.p.A. e LAit S.p.A., al fine di garantire la valorizzazione della professionalità e assicurarne la crescita professionale;

che, nel rispetto della direttiva regionale, in data 12 ottobre 2017 la Società ha avviato le consultazioni sindacali per:



1. l'armonizzazione dei trattamenti economici e normativi conseguenti al passaggio dai due differenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, attualmente applicati in Azienda, al CCNL Federculture, che dovrà avvenire con invarianza dei costi;
2. la riqualificazione del personale dipendente della LAZIOcrea S.p.A. già inquadrato in Lazio Service S.p.A. e LAit S.p.A.

che le predette azioni dovranno realizzarsi nel puntuale rispetto dell'obbligo di riduzione della spesa di personale, di cui al comma 557 e seguenti, dell'art. 1, della legge n. 296/2006, delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di personale e delle norme contrattuali di riferimento;

che, a conclusione delle azioni 1) e 2), la Società dovrà produrre per l'Amministrazione regionale un apposito documento ricognitivo circa le attività che saranno poste in essere, al fine di una opportuna verifica in ordine alla fattibilità delle stesse, prima dell'attuazione delle misure ivi contemplate;

che, così come anticipato in sede di incontro sindacale del 25 settembre 2017, in data 25 ottobre 2017 LAZIOcrea S.p.A. ha formalmente comunicato alla Federazione Sindacale dell'Industria Metalmeccanica Italiana "Federmeccanica" ed alla Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo "Confcommercio" il recesso, a partire dal 1 gennaio 2018, dal CCNL Industria Metalmeccanica privata e installazione di impianti e dal CCNL Terziario, Commercio, Distribuzione e Servizi (note prot. n. 17204 e n. 17205 del 24/10/2017);

Tutto ciò premesso e considerato le Parti concordano quanto segue:

Per quanto attiene l'armonizzazione dei trattamenti economico-normativi conseguente al passaggio dal CCNL Metalmeccanici Industria Privata e Installazione di Impianti al CCNL Federculture, le Parti convengono che:

Art. 1 (PREMESSA)

Le premesse formano parte integrale e sostanziale della presente intesa.

Art. 2 (CCNL di riferimento)

Nelle more dell'adozione di un Contratto Collettivo di Lavoro specifico per le Società "in house providing", dal 1 gennaio 2018 i rapporti di lavoro del personale (tot. n. 210 risorse) inquadrato nelle categorie 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8Q del CCNL Metalmeccanici Industria e Installazione di Impianti saranno disciplinati dal CCNL Federculture per i Dipendenti delle Aziende dei Servizi Pubblici, della Cultura, del Turismo, in luogo del CCNL Metalmeccanici Industria Privata e Installazione di Impianti.

Art. 3 (ARMONIZZAZIONE TRATTAMENTI ECONOMICI E NORMATIVI)

Il passaggio dal CCNL Metalmeccanici Industria Privata e Installazione di Impianti al CCNL Federculture avverrà secondo le seguenti modalità:

3.1 Scatti di anzianità:

il personale di cui all'art. 2) manterrà l'importo corrispondente agli scatti di anzianità maturati sino alla entrata in vigore del presente Accordo. Ai dipendenti che, nell'annualità 2018, avrebbero dovuto maturare lo scatto di anzianità verrà riconosciuto l'importo corrispondente a scadenza, rubricato come "ad personam non assorbibile".

3.2 Trattamento economico e normativo:

l'inquadramento del personale, che dovrà avvenire con invarianza dei costi, sarà effettuato tenendo conto delle mansioni svolte e sulla base della declaratoria contrattuale del CCNL Federculture, così come indicato nella tabella di armonizzazione allegata al presente atto (Allegato A) che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Entreranno a far parte della retribuzione i seguenti elementi:

- a) retribuzione tabellare ripartita su 14 mensilità, così come previsto dal CCNL Federculture;
- b) scatti di anzianità;
- c) superminimo assorbibile o non assorbibile, riconosciuto al lavoratore antecedentemente alla sottoscrizione del presente Accordo;
- d) *ad personam* composto dall'elemento individuale variabile (assorbibile) che verrà calcolato sulla base del valore medio percentuale dell'ultimo quinquennio (2012 - 2016) e sulla base del Sistema di valutazione aziendale, al netto delle assenze per maternità obbligatoria e facoltativa, malattie

UM

3

gravi e invalidanti (Cfr. DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2017 e ss.mm.ii.), malattie con ricovero debitamente documentate, permessi ex legge 104/92.

Qualora la retribuzione di partenza, come sopra specificata, fosse più elevata rispetto a quella dovuta dal nuovo CCNL per il livello di inquadramento corrispondente, la Società riconoscerà, per la differenza, una quota aggiuntiva di *ad personam* non assorbibile pari alla quota mancante e ripartito su quattordici mensilità, come nell'esempio di seguito.

| Esempio 1: 6° livello - C3 | Metalmeccanici in 13 mensilità | Metalmeccanici in 14 mensilità | Federculture (14 mensilità) | Differenza paga base che incrementa l'ad personam |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|
| Paga base** | € 2.043,02 | € 1.897,09 | € 1.783,69 | - € 113,40 |
| Scatti di anzianità** | € 182,05 | € 169,05 | € 169,05 | |
| Superminimo** | € 220,64 | € 204,88 | € 204,88 | |
| Ad personam** | € 154,25 | € 143,23 | € 256,63 | + € 113,40 |
| Retribuzione mensile lorda | € 2.599,96 | € 2.414,25 | € 2.414,25 | |
| Retribuzione annua lorda | € 33.799,48 | € 33.799,48 | € 33.799,48 | |

Qualora la retribuzione di partenza, come sopra specificata, fosse inferiore a quella dovuta dal nuovo CCNL per il livello di inquadramento corrispondente, la Società assorbirà la quota in eccesso dell'elemento individuale variabile di cui al punto d). Nel caso in cui l'elemento individuale variabile non fosse assorbito *in toto*, la quota restante verrà rubricata come "ad personam non assorbibile", come nell'esempio di seguito.

| Esempio 2: 4° livello - B3 | Metalmeccanici in 13 mensilità | Metalmeccanici in 14 mensilità | Federculture (14 mensilità) | Differenza paga base che riduce l'ad personam |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|
| Paga base** | € 1.658,94 | € 1.540,44 | € 1.607,53 | € 67,09 |
| Scatti** | € 133,75 | € 124,20 | € 124,20 | |
| Superminimo | € 288,58 | € 267,97 | € 267,97 | |
| Ad personam** | € 148,10 | € 137,52 | € 70,43 | -€ 67,09 |
| Retribuzione mensile lorda | € 2.229,37 | € 2.070,13 | € 2.070,13 | |
| Retribuzione annua lorda | € 28.981,81 | € 28.981,81 | € 28.981,79 | |

** Le seguenti voci rientrano nel computo del TFR.

Norme per i Quadri:

Qualora la retribuzione dovuta dal nuovo CCNL per il livello di inquadramento corrispondente fosse superiore a quella di partenza, la Società assorbirà la quota in eccesso dall'elemento individuale variabile di cui al punto d). Nel caso in cui l'elemento individuale variabile non fosse capiente, in sede di trattativa individuale la Società concorderà con il lavoratore la modalità di compensazione per la differenza retributiva.

Art. 4 (CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA)

L'Azienda, allo scopo di armonizzare le diverse normative contrattuali applicate al personale di LAZIOcrea S.p.A. si impegna, sin da ora, a far confluire gli istituti di miglior favore del "III° Contratto Integrativo LAit" vigente, di cui all'Allegato B, nella Contrattazione Integrativa unica per tutta l'Azienda, che resteranno comunque in vigore dalla data del 1° gennaio 2018, qualora il Contratto integrativo non sia stato sottoscritto, al fine di garantire le attuali condizioni contrattuali.

Ferie e permessi ROL maturati alla data del 31/12/2017 saranno conservati. Le ore accantonate nel conto Banca Ore dovranno essere fruite entro il 30/06/2018, fatte salve diverse disposizioni aziendali.

Art. 5 (APPLICABILITÀ)

Il presente Accordo di Armonizzazione, le cui clausole entreranno in vigore dal 1 gennaio 2018, saranno oggetto di un apposito verbale che la parti (datore di lavoro e lavoratore assistito da un Rappresentante Sindacale) provvederanno a sottoscrivere in sede protetta, anche al fine di evitare qualsiasi controversia su tutto il periodo pregresso. Resta inteso che qualora i lavoratori non intendano aderire a tale percorso, il passaggio al Contratto Federculture dal 1 gennaio 2018 e la conseguente armonizzazione sarà comunque individuata dall'Azienda.

La presente ipotesi di accordo è inviata a tutti i lavoratori al fine di renderli edotti delle clausole in esso contenute.

Per quanto attiene l'armonizzazione dei trattamenti economico-normativi conseguente al passaggio dal CCNL Terziario, Commercio, Distribuzione e Servizi al CCNL Federculture, le Parti convengono che:

Art. 1 (PREMESSA)

Le premesse formano parte integrale e sostanziale della presente intesa.

Art. 2 (CCNL di riferimento)

Nelle more dell'adozione di un Contratto Collettivo di Lavoro specifico per le Società "in house providing", dal 1 gennaio 2018 i rapporti di lavoro del personale (tot. 9 risorse) inquadrato nei livelli Quadri, 1°, 2°, 3° e 5° del CCNL Terziario, Commercio, Distribuzione e Servizi saranno disciplinati dal CCNL Federculture per i Dipendenti delle Aziende dei Servizi Pubblici, della Cultura, del Turismo, in luogo del CCNL Terziario, Commercio, Distribuzione e Servizi.

Art. 3 (ARMONIZZAZIONE TRATTAMENTI ECONOMICI E NORMATIVI)

Il passaggio dal CCNL Terziario, Commercio, Distribuzione e Servizi al CCNL Federculture avverrà secondo le seguenti modalità:

3.1 Scatti di anzianità:

il personale di cui all'art. 2) manterrà l'importo corrispondente agli scatti di anzianità maturati sino alla entrata in vigore del presente Accordo;

3.2 Trattamento economico e normativo:

i rapporti di lavoro saranno disciplinati dal CCNL Federculture in luogo del CCNL per i dipendenti del Terziario, Commercio, Distribuzione e Servizi; in virtù di ciò cesseranno di essere applicati i trattamenti economici e gli istituti normativi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ferie, permessi, orario di lavoro, premio di risultato, etc...) previsti dal CCNL Terziario, Commercio, Distribuzione e Servizi, che saranno assorbiti e sostituiti *in toto* dai trattamenti economici e normativi derivanti dal CCNL Federculture.

L'inquadramento del personale sarà effettuato tenendo conto delle mansioni svolte e sulla base della declaratoria contrattuale del CCNL Federculture, così come indicato nella tabella di armonizzazione allegata al presente Accordo (Allegato C), che ne costituisce parte integrante e sostanziale.



Entreranno a far parte della retribuzione i seguenti elementi:

- a) retribuzione tabellare ripartita su 14 mensilità (inclusiva dell'importo corrispondente agli scatti di anzianità), così come previsto dal CCNL Federculture;
- b) superminimo assorbibile o non assorbibile, riconosciuto al lavoratore antecedentemente alla sottoscrizione del presente Accordo;
- c) *ad personam assorbibile* composto dall'elemento individuale variabile, che sarà calcolato sul valore percentuale medio dell'ultimo triennio e sulla base del Sistema di valutazione aziendale, al netto delle assenze per maternità obbligatoria e facoltativa, malattie gravi e invalidanti (Cfr. DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2017 e ss.mm.ii.), malattie con ricovero debitamente documentate, permessi ex legge 104/92.

In considerazione del fatto che la retribuzione di partenza, come sopra specificata, è più elevata rispetto a quella dovuta dal nuovo CCNL per il livello di inquadramento corrispondente, la Società riconoscerà, per la differenza, una quota aggiuntiva di *ad personam assorbibile* pari alla quota mancante e ripartito su quattordici mensilità, coerentemente a quanto disposto dalla Delibera di Giunta regionale n. 128 del 28 marzo 2017, richiamata in premessa, come nell'esempio di seguito.

| CCNL COMMERCIO | | CCNL Federculture | | | |
|----------------------------|-------------------------|---------------------|-----------|------------------|---------------------------------------|
| Inquadramento contrattuale | Paga Base + contingenza | Nuovo inquadramento | Paga Base | Quota in difetto | Rubricazione |
| 1° livello | 2.220,99 | D2 | 2.161,76 | -59,23 | + 59,23 "ad personam assorbibile". |

Norme per i Quadri:

Qualora la retribuzione dovuta dal nuovo CCNL per il livello di inquadramento corrispondente fosse superiore a quella di partenza, la Società assorbirà la quota in eccesso dall'*ad personam assorbibile* di cui al punto c). Nel caso in cui l'*ad personam assorbibile* non fosse capiente, in sede di trattativa individuale la Società concorderà con il lavoratore la modalità di compensazione per la differenza retributiva.

In considerazione della riduzione dell'orario di lavoro settimanale da 40 ore a 37 ore settimanali distribuite su 5 giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) e, in considerazione della irriducibilità della retribuzione annua, le 88 ore di lavoro mancanti (calcolate al netto delle 56 ore dei permessi ROL) saranno riconosciute come "maggior prestazione lavorativa" non retribuita e dovrà essere effettivamente svolta."

Le ferie ed i permessi ROL maturati alla data del 31/12/2017 saranno conservati.

Art. 5 (APPLICABILITÀ)

Il presente Accordo di Armonizzazione, le cui clausole entreranno in vigore dal 1 gennaio 2018, saranno oggetto di un apposito verbale che la parti (datore di lavoro e lavoratore assistito da un Rappresentante Sindacale) provvederanno a sottoscrivere in sede protetta, anche al fine di evitare qualsiasi controversia su tutto il periodo pregresso. Resta inteso che qualora i lavoratori non intendano aderire a tale percorso, il passaggio al Contratto Federculture dal 1 gennaio 2018 e la conseguente armonizzazione sarà comunque individuata dall'Azienda.

La presente ipotesi di accordo è inviata a tutti i lavoratori al fine di renderli edotti delle clausole in esso contenute.

Il presente atto c.d. "Ipotesi di Accordo di Armonizzazione per il passaggio dal CCNL Metalmeccanici Industria privata e Installazione di impianti e dal CCNL Terziario, Commercio, Distribuzione e Servizi al CCNL Federculture" e le misure ivi contemplate, sarà sottoposto al vaglio della Amministrazione regionale per opportuna verifica e approvazione, conformemente a quanto disposto nell'Atto di indirizzo regionale di cui alla D.G.R. n. 624 del 10 ottobre 2017.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per LAZIOcrea S.p.A

[Signature]
Rosario Magagnoli Puro
Luca Trovati

Per le OO.SS. Territoriali

FIOM-CGIL x FABIO TILUPPI Raffaello
FIIT-CISL ROMA ALOTI Barbara Crotti
UILM-UIL Maeri
CISL FP [Signature]
UILPA ALVARO NATOLI
UIL FPL [Signature]
UCC TERZANNO [Signature]

Per la Rappresentanza Sindacale Unitaria

FIOM-CGIL Raffaello
FIOM-CISL MASSIMO TRAPIA
FIIT-CISL LUCA TRUZZI
CISL FP FABIO TRUZZI
CISL FP ALVARO TRUZZI
CISL FP STEFANO TRUZZI
UILM-UIL [Signature]
CISL F.P. [Signature]
SARLO BBI
[Signature]
UIL FPL PEOLO ANCIPELLI
UILM-UIL Maeri